

Statuto della FONDAZIONE Azione Cattolica scuola di santità – Pio XI

Art. 1: Denominazione e Sede

È costituita la Fondazione “Azione Cattolica Scuola di Santità Pio XI”, organizzazione senza scopo di lucro con sede legale nello Stato della Città del Vaticano, alla via del Pellegrino n.3. Al presente Statuto è allegato lo Stato Patrimoniale della Fondazione, con la provenienza dei conferimenti.

Art. 2 : Finalità e attività

La Fondazione collabora con le Associazioni diocesane e nazionali di AC, con le diocesi, gli istituti religiosi o altre associazioni che vogliono raccogliere e conservare la documentazione e/o divulgare testimoni di vita cristiana autentica dei fedeli laici aderenti all'AC, assistenti o Vescovi promotori di AC di cui non è stata avviata la causa di canonizzazione o che già sono annoverati tra i santi

La Fondazione è a disposizione delle Parti attrici e delle Postulazioni delle cause di Canonizzazione dei beati e beate e delle cause di Beatificazione dei venerabili, servi e serve di Dio, fedeli laici che siano stati membri, sacerdoti assistenti, vescovi promotori dell'Azione Cattolica (d'ora innanzi AC), siano esse in fase romana o in fase diocesana.

La Fondazione opera in relazione ai beneficiari di cui sopra

- Collaborando con coloro che curano il lavoro di ricerca e di documentazione delle figure dei testimoni, diffondendo la conoscenza di quanto raccolto tramite la pubblicazione di articoli e approfondimenti sulla rivista “AC scuola di santità”, in collaborazione con le chiese locali;
- Organizzando e/o coordinando convegni e ricerche a livello nazionale e internazionale sulla vita, l'opera, l'insegnamento morale e spirituale dei santi, beati, venerabili e servi di Dio, testimoni di AC;
- Offrendo ai soggetti interessati una attività di consulenza gratuita nella fase preparatoria del processo canonico ed una assistenza giuridica specialistica per tutte le fasi processuali;
- Curando la formazione di responsabili e assistenti, diocesani e nazionali, di AC attraverso iniziative didattiche, giuridiche e teologiche che inseriscano nella pastorale ordinaria specifici interventi di promozione della beatificazione o canonizzazione dei loro testimoni.
- Promuovendo in ogni parte del mondo un movimento di preghiera e di intercessione tra tutte le persone che abbiano conosciuto i beati, beate, venerabili, servi e serve di Dio di AC, al fine di testimoniare le attività di intercessione e la fama di santità.

Art. 3: Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione, costituito dalla dotazione iniziale di Euro 50.000,00(cinquantamila), può essere incrementato da beni mobili ed immobili, che pervengano alla Fondazione in ottemperanza e nel rispetto delle prescrizioni del diritto canonico e vaticano, nonché elargizioni e /o contributi, da parte di enti pubblici, enti privati e da persone fisiche che si attengano, nel loro operato, ai principi della dottrina e della morale cattolica. Le entrate di cui la Fondazione dispone per realizzare le attività statutarie sono costituite da redditi derivanti dal proprio patrimonio e dai proventi derivanti da attività coerenti con gli scopi statuari, quali la vendita di pubblicazioni volte alla propagazione della fede o le iscrizioni a corsi di formazione coordinati o promossi dalla Fondazione, oltre a contributi e/o elargizioni di terzi destinati all'attuazione di uno o più scopi statuari, all'incremento del patrimonio della Fondazione o ad altro specifico utilizzo coerente con i principi statuari.

Art. 4: Organi

Gli organi della Fondazione sono il Presidente, i due vice-Presidenti, il Consiglio direttivo e l'Assemblea dei Soci. I componenti degli organi direttivi sono scelti fra persone di competenza ed esperienza adeguate per l'incarico, permangono in carica per un periodo di cinque anni, fatte salve eventuali dimissioni, e sono rieleggibili una sola volta. Al Presidente, al Vicepresidente più anziano e al Tesoriere sono conferiti i poteri di firma e l'autorizzazione ad operare sui conti correnti accesi presso istituti di credito. La Fondazione conserva presso la propria sede legale i dati identificativi dei membri degli organi di governo, associati, donatori, beneficiari, prestatori di servizio volontario. Gli atti di nomina, come tutti gli atti che incidano sulla natura e finalità della Fondazione, sono trasmessi al Governatorato dello Stato della Città del Vaticano entro i successivi trenta giorni per gli adempimenti di legge. I Verbali degli organi cui spetta l'amministrazione della Fondazione sono trasmessi al Governatorato dello Stato della Città del Vaticano entro trenta giorni dalla loro adozione. Gli incarichi degli organi della Fondazione sono svolti a titolo gratuito e volontario. Ai detentori di qualsiasi carica sociale spetta esclusivamente il rimborso delle spese sopportate in relazione all'assolvimento dell'incarico, purchè quest'ultimo sia opportunamente documentato e soltanto dietro presentazione di idonea documentazione contabile, che rimarrà custodita negli archivi della Fondazione in conformità con le disposizioni del diritto canonico e vaticano.

Art.5: Presidente

Il Presidente della Fondazione è individuato dal Consiglio direttivo di preferenza tra i membri del Collegio cardinalizio. Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione ed esercita i poteri attinenti l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, nel rispetto dei limiti previsti dal diritto particolare statutario e da quello generale, vaticano e canonico. Il Presidente:

- Provvede ai rapporti con le Autorità Religiose e con le Pubbliche Amministrazioni,
- Cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario
- Sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione
- Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e, coadiuvato da un Vice-Presidente, cura l'esecuzione delle deliberazioni ivi assunte;
- Adotta, qualora a suo insindacabile giudizio ne ravvisi la necessità o l'urgenza, ogni opportuno provvedimento, sottoponendolo poi alla ratifica del Consiglio Direttivo in occasione della prima riunione successiva;
- Nomina il Segretario e il Tesoriere
- Nomina uno o più Commissari liquidatori per provvedere alla devoluzione dei beni della Fondazione in caso di estinzione della medesima;

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vicepresidente più anziano.

Art.6: Vicepresidenti

I due Vicepresidenti, eletti a maggioranza semplice dal Consiglio direttivo tra i propri membri, coadiuvano il Presidente e assolvono le funzioni che quest'ultimo voglia

Art.7 Consiglio Direttivo

La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da undici persone, così individuate:

1. Il Presidente della Fondazione,
2. Il Presidente nazionale pro-tempore dell'Azione Cattolica Italiana,
3. Il Vescovo Assistente Generale pro-tempore dell'Azione Cattolica Italiana,
4. il Coordinatore pro-tempore del Forum Internazionale dell'Azione Cattolica,

5. un Rappresentante dei Paesi aderenti al Forum Internazionale dell’Azione Cattolica,
6. un Rappresentante delle Presidenze diocesane dell’Azione Cattolica,
7. un Rappresentante dell’Ufficio dei Santi del Forum Internazionale dell’Azione Cattolica,
8. un Rappresentante di una Parte Attrice
9. il Segretario della Fondazione nominato dal Presidente,
10. il Tesoriere della Fondazione nominato dal Presidente,
11. un ulteriore membro nominato dal Presidente.

Tali rappresentanze dovranno essere ratificate dal voto Assembleare.

Nel Consiglio Direttivo potranno essere inserite senza diritto di voto, persone con specifiche competenze scelte direttamente dal Presidente, cui affidare determinate funzioni in via temporanea e dietro mandato scritto.

Il Consiglio direttivo:

- Cura la gestione ordinaria e straordinaria, comprese le operazioni immobiliari, nonché la ripartizione delle rendite annuali del Bilancio fra le diverse finalità della Fondazione, esercitando tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione che non siano attribuiti ,per legge o per Statuto al Presidente.
- Approva il Bilancio Preventivo e Consuntivo redatti dal Tesoriere e trasmette il Bilancio Consuntivo al Governatorato dello Stato della Città del Vaticano entro i trenta giorni successivi,
- Delibera le modifiche dello Statuto
- Delibera l’assunzione di personale ed il relativo inquadramento
- Approva il Regolamento interno
- Nomina, nella prima riunione utile, il Presidente e i due Vicepresidenti
- Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche in video-conferenza
- Nomina due membri supplenti del Consiglio Direttivo, che diverranno membri effettivi soltanto in caso di impedimento dei componenti il Direttivo e per un limitato periodo di tempo.
- Nomina due revisori dei conti
- Nomina il Commissario liquidatore
- Ammette nuovi Soci su domanda degli interessati
- Determina le quote annuali di adesione alla Fondazione

Art.8 Soci

I soci della Fondazione si distinguono in Onorari, Sostenitori, Ordinari. I Soci Onorari sono le persone fisiche che hanno contribuito alla nascita della Fondazione con il loro servizio ecclesiale: S.Em. Card. Salvatore De Giorgi (Presidente onorario), S.E. Mons. Agostino Superbo, S.E. Mons. Francesco Lambiasi, Dott. Paola Bignardi, Prof. Luigi Alici.

I Soci Sostenitori sono le persone giuridiche o gli enti pubblici o/e privati che si impegnano fattivamente nella realizzazione dei fini della fondazione, assumendo specifici obblighi concordati con il Consiglio Direttivo e meglio individuati tramite apposito mandato redatto in forma scritta.

I Soci ordinari sono persone giuridiche e persone fisiche che si riconoscono nelle finalità della Fondazione e che si impegnano alla loro promozione.

Art.9 Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci, che può svolgersi anche in video-conferenza- viene convocata dal Presidente con cadenza annuale in via ordinaria, oppure in via straordinaria qualora vi sia la richiesta scritta di almeno un terzo dei Soci o nei casi in cui il Presidente , a suo insindacabile giudizio, lo ritenga opportuno. L'Assemblea è validamente costituita qualora sia presente, in prima convocazione, la metà degli aventi diritto in persona o per delega, oppure in seconda convocazione con qualsiasi numero degli aventi diritto. Ogni socio può presentare un numero massimo di due deleghe. I soci possono partecipare all'assemblea esercitando il loro diritto di voto, attivo e passivo, soltanto se in regola con il versamento della quota annuale.

L'Assemblea ratifica i membri del Consiglio Direttivo.

Art.10 Convocazione e delibere

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tramite l'invio dell'Ordine del Giorno almeno dieci giorni prima della convocazione, qualora, ad insindacabile giudizio del Presidente, si ravvisano casi di necessità o urgenza, la convocazione può essere trasmessa per via telematica, almeno due giorni prima della seduta. Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo. La riunione è valida se è presente almeno la metà dei Consiglieri. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza semplice dei presenti, in caso di parità, prevale il voto del Presidente, ovvero di chi lo sostituisce. Per l'elezione del Presidente è richiesta la maggioranza semplice dei presenti, come per tutte le elezioni che vengono effettuate dal Consiglio Direttivo.

Art.11 Esercizio sociale

L'esercizio economico finanziario si apre il primo Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, o capitale. Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali di cui al presente Statuto.

Art. 12 Albo dei Benefattori

Presso la Sede legale della Fondazione è istituito l'Albo dei Benefattori, nel quale vengono iscritti previa Deliberazione del Consiglio Direttivo, le persone fisiche e giuridiche che abbiano contribuito in maniera rilevante al perseguimento dei fini statutari.

Art. 13 Estinzione e devoluzione dei beni

La Fondazione si estingue al verificarsi delle cause di cui alla relativa normativa canonica e vaticana. In caso di estinzione della Fondazione tutti i suoi beni saranno indistintamente devoluti all'Obolo di San Pietro per il tramite dei Commissari liquidatori, nominati direttamente dal Presidente della Fondazione.

Art.14 Rinvio

Per quanto non previsto e disciplinato dal presente Statuto si applica la Legge sulle persone giuridiche dello Stato della Città del Vaticano del 6 Dicembre 2022, oltre alla normativa canonica vigente in materia.

Statuto approvato dal Consiglio direttivo il 28 giugno 2023